



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di Prima convocazione

seduta

Oggetto: Tassa sui Rifiuti - TARI. Determinazione delle tariffe per l'anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di giugno alle ore 18:00 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il sindaco, Ornella Noventa.
Partecipa il segretario comunale, Francesco Pucci.

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Noventa Ornella	P	Maccagnan Michela	P
Faoro Federico	P	D'Agostini Ilenia	P
Largo Corinna	P	Gaio Danilo	P
Mastel Aline	P	Campigotto Mauro	P
Poletti Renzo	P	Possamai Roberto	P
Resenterra Mariuccia	P	Da Rugna Guido	P
Tollardo Silvano	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

ERIC GIRARDINI

PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco. Introduce la proposta di deliberazione.

Largo. Illustra la proposta di deliberazione.

- durante l'intervento esce Michela Maccagnan.

Campigotto. Chiede se per la TARI occorre aspettare che arrivi il bollettino per pagare.

- entra Michela Maccagnan.

Largo. Replica che occorre fare come lo scorso anno.

Gaio. Evidenzia che la scadenza è il 16 giugno.

Possamai. Ribadisce di aver preso visione del bollettino della TARI nella corrente giornata, con uguale scadenza.

Largo. Replica che si è scelto di confermare la stessa scadenza dello scorso anno, e che entro qualche giorno arriveranno a tutti i bollettini con la determinazione dei tributi.

Sindaco. Replica che l'invio dei bollettini è stato fatto dall'Unione Montana Feltrina, e che probabilmente il ritardo è stato determinato dall'emergenza COVID.

Resentera. Spiega che le lettere arrivate sono datate maggio, e che quindi si tratta di un problema collegato alla consegna postale.

Gaio. Rileva che i lamonesi si trovano in difficoltà trovandosi a pagare un bollettino con scadenza il giorno stesso del ricevimento. Ritiene che si sarebbe dovuto spostare il termine di un mese.

Vista la proposta di deliberazione nr. 24 del 06/06/2020 ad oggetto "Tassa sui rifiuti – TARI. Determinazione delle tariffe per l'anno 2020", allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Campigotto, Gaio, Possamai, Da Rugna).

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione nr. 24 del 06/06/2020 ad oggetto " Tassa sui rifiuti – TARI. Determinazione delle tariffe per l'anno 2020"

La seduta è tolta alle ore 19:34 circa.

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 06-06-2020

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti - TARI. Determinazione delle tariffe per l'anno 2020

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 14 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 e tutti gli allegati previsti dalla normativa.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.»

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO, altresì, il comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

VISTO l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha fissato al 30 giugno 2020 *il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo;*

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020 n. 27, secondo il quale :

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTA la deliberazione Consiliare n. 04 del 15 marzo 2020 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 11 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO della proposta di delibera di approvazione del nuovo Regolamento per la TARI redatto in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 il quale stabilisce che:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., espresso dal Responsabile del servizio associato tributi dell' Unione Montana Feltrina - **Allegato A)** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

PROPONE

1. la premessa è parte integrante del dispositivo;
2. di **APPROVARE** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 04 del 15 marzo 2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 come da tabella riepilogativa contenute nell' allegato B)
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento Comunale riguardante la Tassa sui rifiuti (TARI) il 30 aprile 2020 quale data di riferimento per la determinazione dei componenti del nucleo familiare;
4. Di optare per la definizione del seguente sistema di pagamento TARI per l'anno 2020:
 - a) totale di rate previste nell'anno : DUE
 - b) scadenza di pagamento delle rate:
 - prima rata entro il 16 giugno 2020
 - seconda rata entro il 16 dicembre 2020
5. ; di confermare altresì la quota, dovuta da ciascuna utenza per l'assegnazione dei contenitori per il servizio porta a porta come definiti nella DGC nr. 9 del 21/02/2012, pari a:
 - euro 32 kit base utenze domestiche
 - euro 36 kit base + umido utenze domestiche
 - euro 40 kit base utenze non domestiche
 - euro 45 kit base+umido utenze non domestiche
 - euro 45 compostiera
6. di **CONFERMARE** inoltre in:
 - euro 10 la quota a carico delle utenze domestiche per la sostituzione di ciascuno dei bidoncini carta/secco/vetro in caso di rottura o smarrimento

- euro 4 la quota a carico delle utenze domestiche per la richiesta o sostituzione del bidoncino umido in caso di rottura o smarrimento
 - euro 15 la quota a carico delle utenze non domestiche per la sostituzione di ciascuno dei bidoncini carta/secco/vetro in caso di rottura o smarrimento
 - euro 6 la quota a carico delle utenze non domestiche per la richiesta o sostituzione del bidoncino umido in caso di rottura o smarrimento
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
8. di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del servizio associato tributario dell'Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ornella Noventa

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
F.to Francesco Pucci

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Visto in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 16-06-2020

Il responsabile del servizio

F.to Nicola Todesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 16-06-2020

Il responsabile del servizio

F.to Nicola Todesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 03-07-2020 fino al 18-07-2020 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione

F.to Stefano Slongo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 14-07-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Francesco Pucci

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

UTENZE DOMESTICHE

	DESCRIZIONE	FISSO PER UTENZE	VARIABILE A PERSONA
A	Locali ad uso abitazione UTENTI RESIDENTI	€ 55,00	1 componente € 28,00
			2 componenti € 52,00
			3 componenti € 72,00
			4 componenti € 80,00
			5 o + componenti € 97,00
B	Occupazioni saltuarie UTENTI NON RESIDENTI	€ 41,00	0,7150 al mq

UTENZE NON DOMESTICHE

	Descrizione	Tariffa fissa al mq.	Tariffa variabile al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	55,00	'0,2675
2	Campeggi, distributori carburanti	55,00	'0,2675
3	Stabilimenti balneari	55,00	'0,2675
4	Esposizioni, autosaloni	55,00	'0,5060
5	Alberghi con ristorante	55,00	'0,1050
6	Alberghi senza ristorante	55,00	'0,1050
7	Case di cura e riposo ospedali	55,00	'0,6210
8	Uffici, agenzie, studi professionali	55,00	'0,5060
9	Banche ed istituti di credito	55,00	'0,5060
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	55,00	'0,5635
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	55,00	'0,5635
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	55,00	'0,9360
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	55,00	'0,9360
14	Attività industriali con capannoni di produzione	55,00	'0,9360
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	55,00	'0,9360
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	55,00	'2,8175
17	Bar, caffè, pasticceria	55,00	'1,5660
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	55,00	'1,5660
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	55,00	'1,5660
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	55,00	'1,5660
21	Discoteche, night club	55,00	'0,1530

* Alle tariffe indicate va aggiunta l'addizionale provinciale.